

La presente convenzione ha lo scopo di regolare i rapporti tra **ENGIM Piemonte** (soggetto promotore) e l'**Azienda/Ente** (soggetto ospitante) per l'attuazione dello stage lavorativo degli allievi iscritti ai corsi di formazione professionale e resta valida:

per ___ anno/i dalla data di stipula delle presente

fino alla disdetta di una delle parti o a seguito disposizioni legislative.

Visti:

-D.M. 142/1998

-art. 18 L. n. 196/97

-L.R. n. 63/95, e succ. mod.

-D.M. 139/07

-L. n. 53/03

-D. Lgs. n. 81/08

-D.G.R. n. 74-5911 del 3 giugno 2013

-D.G.R. n. 42-7397 del 7 aprile 2014

-D.I. 06/03/13

La presente convenzione n° _440 del 15/02/2018_____ viene stipulata

tra il SOGGETTO PROMOTORE

ENGIM Piemonte	S. L. Murialdo Nichelino - Via S.Matteo, 2 - 10042 Nichelino (TO)
con sede legale in	C.so Palestro, 14 - 10122 Torino
codice fiscale	97691050013

rappresentato da:

Sig. CIUSANI DANILO

nato a Torino

il 14/03/1974

in qualità di Direttore

e il SOGGETTO OSPITANTE

Azienda/Ente	COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI S.c.s. onlus
con sede legale in	S.da della Pellerina 22/7 - 10146 Torino
codice fiscale / P.IVA	02165980018
tel.	0113035428
e-mail	//

rappresentato/a da:

sig./ra GALASSI Roberto

nato/a a Torino To

il 21/02/1965

in qualità di Rappresentante legale

Premesso che,
al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti, richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
Si conviene quanto segue:

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 1 del DM 142/1998, regolamento attuativo della legge n. 196 del 1997, il **SOGGETTO OSPITANTE** si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di **ENGIM Piemonte**.

Articolo 2

-Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

-Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

-Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore stesso).

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

3. Il soggetto ospitante è tenuto, prima dell'inserimento sul posto di lavoro, ad informare/formare lo stagista della valutazione dei rischi generali di reparto ed in particolare i rischi relativi alle mansioni specifiche svolte in ambito aziendale nonché a fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI). In caso di attività presso ditte terze, lo stagista dovrà essere informato sui rischi dell'ambiente di lavoro e su eventuali rischi specifici. Il tirocinante non svolgerà alcuna attività che comporti l'utilizzo di attrezzature e/o macchinari non adempienti gli obblighi di legge vigenti in materia di sicurezza. Gli obiettivi dello stage possono essere raggiunti anche in altre sedi extra.

4. Il soggetto promotore compatibilmente con il programma formativo del corso e la disponibilità di idonee competenze può, su richiesta e per conto del soggetto ospitante, erogare la formazione in materia di sicurezza sia generale che specifica. I contenuti saranno comunicati all'azienda ospitante da apposita relazione al fine di permettere alla stessa di ottemperare all'obbligo di verificare che il lavoratore stagista abbia ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata ed eventualmente prevedere una formazione integrativa.

In ogni caso spettano al soggetto ospitante gli obblighi inerenti l'informazione e l'addestramento sulla sicurezza nonché la sorveglianza sanitaria come previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008

Luogo, Nichelino Data, 15/02/2018

Per ENGIM Piemonte (Timbro e Firma)	Per l'Azienda/Ente (Timbro e Firma)
	